

Norme & Tributi

Fisco

Via libera alla tassazione separata per il Tfm attribuito dal Cda

Amministratori

Beneficio applicabile per gli importi dell'indennità successivi all'assemblea

Legittimata la deduzione per competenza da parte della società

Giorgio Gavelli

Gode del beneficio della tassazione separata il trattamento di fine mandato (Tfm) deliberato dal Consiglio di amministrazione (Cda) in relazione agli incarichi assunti dai vari consiglieri, a seguito della delibera assembleare di nomina. Inoltre, la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della società in favore di un amministratore per un suo prestito personale costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione sulla base del valore normale. Sono i due principi che emergono dalle risposte ad interpello n. 292 e 294 diffuse dalle Entrate.

Nel primo caso, si trattava di definire se, in sede di versamento, può essere assoggettato a tassazione separata il Tfm attribuito dal Cda in forza dell'articolo 2389, comma 3, del Codice civile, dopo che l'assemblea, all'atto della nomina, aveva previsto l'attribuzione dell'indennità e dei compensi, demandando al Cda stesso la relativa quantificazione in relazione agli incarichi da ciascuno assunti.

L'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir prevede la tassazione separata solo se il diritto all'indennità «risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto». Il tema è abbastanza delicato, anche perché la stessa Agenzia (confortata dalla Cassazione, da ultimo con sentenza n. 1153/2021) ricollega la deducibilità per competenza

La fideiussione all'amministratore per un prestito personale va assoggettata a prelievo in base al valore normale

dell'indennità - in luogo di quella «per cassa» - al medesimo requisito. Nel caso di specie il verbale assembleare (risalente al 2000) risultava da estratto notarile, ma la quantificazione del Tfm e l'attribuzione al consigliere nel frattempo nominato amministratore delegato e vice presidente dal Cda erano intervenute in un momento successivo, anche se di poche ore.

L'Agenzia risponde positivamente (legittimando così anche la deduzione dell'indennità per competenza operata annualmente dalla società), anche per gli anni più recenti, in cui l'assemblea aveva determinato un compenso complessivo (Tfm compreso) per l'intero Cda, il quale poi aveva provveduto a ripartirlo tra i propri membri in relazione alle cariche assunte.

Oggetto dell'interpello 294 è invece la tassazione, quale benefit in natura, del rilascio di una fideiussione da parte di una società ad un proprio amministratore per un prestito personale contratto da quest'ultimo. L'Agenzia non entra negli aspetti civilistici (l'articolo 2427 del Codice civile, al punto 16, richiede una puntuale disclosure in nota integrativa per queste situazioni), ma dal punto di vista fiscale, dopo aver richiamato il principio di omnicompensività proprio dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ritiene che il sostituto d'imposta debba quantificare il benefit in base al valore normale (articolo 9 Tuir), nel caso di specie stimato dalla banca, operando le ritenute in una o più soluzioni sulla base del piano di pagamento previsto dai regolamenti o dagli usi bancari.

Viene, quindi, bocciata la possibile assimilazione alla concessione di un prestito, regolata in forma agevolata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

CHIARIMENTI IN SINTESI

Il Tfm
Gode del beneficio della tassazione separata il trattamento di fine mandato (Tfm) deliberato dal Consiglio di amministrazione (Cda) in osservanza dell'articolo 2389, comma 3 del Codice civile in relazione agli incarichi assunti dai vari consiglieri, a seguito della delibera assembleare di nomina. A precisarlo è la risposta ad interpello 292

La garanzia fideiussoria
La prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della società in favore di un amministratore per un suo prestito personale costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione sulla base del valore normale. È quanto emerge dalla risposta a interpello 294 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate

Registro su terreni
Si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5% al contratto di locazione di un terreno a destinazione agricola, stipulato al fine della costruzione (e della successiva gestione) di un impianto eolico o fotovoltaico. Così la risposta a interpello 299. La costruzione dell'impianto non comporta l'automatica classificazione del terreno come «area edificabile»

PESA IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Irrilevanti i compensi al telelavoratore residente in Uk

Antonio Longo

I compensi corrisposti da una società italiana al telelavoratore residente nel Regno Unito non sono fiscalmente rilevanti in Italia. È questo il chiarimento fornito dalle Entrate nella risposta a interpello 296/2021. L'istante è una società residente in Italia che ha concesso al lavoratore la possibilità di svolgere temporaneamente la propria attività in modalità «telelavoro» nel Regno Unito, stato di residenza del dipendente (utilizzando il pc dell'azienda, collegato attraverso la Vpn, operando su archivi presenti nei server della società). La società chiedeva

conferma circa il corretto regime fiscale applicabile. In base alla disciplina tributaria di fonte italiana (articolo 23, comma 2, lettera c, Tuir) si considerano prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestatato nel territorio dello Stato». Nella fattispecie assume rilevanza la definizione di «luogo di prestazione» dell'attività. L'Agenzia richiama il commentario all'articolo 15, paragrafo 1, del modello Unifil: per individuare lo Stato contraente in cui si considera svolta la prestazione bisogna avere riguardo al luogo dove il dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Il

commentario chiarisce che il reddito percepito non può essere assoggettato a imposizione nell'altro Stato contraente, anche se i risultati della prestazione sono utilizzati in detto Stato. Pertanto l'Agenzia ritiene che la tassazione del reddito debba avvenire soltanto nel Regno Unito. Ciò sembra peraltro in linea con il fatto che nel telelavoro (a differenza dello smart working) la sede di lavoro è proprio l'abitazione. Ne consegue che gli emolumenti non hanno rilevanza fiscale in Italia e la società potrà applicare il regime convenzionale, non operando

ntplusfisco.ilssole24ore.com
versione integrale dell'articolo

Al via le istanze per i contributi del 50% ai giovani agricoltori

Imprese

L'aiuto è in abbinamento a un finanziamento a tasso zero per il 60% della spesa

Roberto Lenzi

Diventa operativo il contributo del 35% a fondo perduto che può essere concesso alle imprese del centro-nord che operano nel settore agricolo. Il fondo perduto è concesso in abbinamento con un finanziamento a tasso zero che può coprire il 60% della spesa. Il decreto che dà attuazione a quanto previsto dalla legge n. 120/2020, di conversione del dl Semplificazioni, attraverso cui è stato modificato il decreto legislativo n. 185/2000 in materia di sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, non è ancora pubblicato ma Ismea ha già diffuso un comunicato sul proprio sito ufficiale e dal 30 aprile prossimo le procedure per le richieste, modificate, saranno operative. I giovani di tutta Italia potranno quindi candidarsi per le agevolazioni, secondo una modalità a sportello.

Beneficiari e interventi ammissibili

Potranno presentare la richiesta le micro, piccole e medie imprese composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti. I progetti devono essere volti al subentro o all'ampliamento di imprese. Nel primo caso, l'operazione deve essere proposta da parte di imprese regolarmente costituite da non più di 6 mesi, con sede operativa sul territorio nazionale, che acquisiscono aziende attive da almeno due anni. Il subentro consiste nella cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa cedente nei confronti di un'impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile. La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell'azienda in favore della impresa beneficiaria. A seguito del subentro, l'amministrazione dell'azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, dai soggetti dell'impresa beneficiaria. La cessione dell'azienda, da effettuarsi me-

costituisce cessione di beni ai fini Iva. di **Anna Abagnale** e **Benedetto Santacroce**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

dante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti all'attività d'impresa nonché i titoli Agea ed i diritti di produzione. I progetti di ampliamento devono riguardare imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni.

Importi e agevolazione

L'investimento può arrivare fino a 1,5 milioni di euro. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo, le agevolazioni saranno concesse in regime «de minimis».

Spese ammissibili

Sono ammessi gli studi di fattibilità nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare. La somma delle spese relative allo studio di fattibilità e ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare. Le opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammesse per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria. Sono ammessi gli acquisti di terreni con un distinguo: per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare. Sono ammesse le spese relative a ristrutturazione immobili, impianti, macchinari e attrezzature. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

Spese escluse

Non sono ammesse le spese relative a diritti di produzione, all'acquisto di animali e piante annuali, ai lavori di drenaggio, agli impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Non sono agevolabili neanche gli investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, gli impianti e macchinari usati, il capitale circolante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Registro allo 0,5% per eolico o fotovoltaico

Locazioni

Aliquota ultraridotta se il terreno è considerato a destinazione agricola

Angelo Busani

Si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5% al contratto di locazione avente a oggetto un terreno a destinazione agricola, stipulato al fine della costruzione (e della successiva gestione) di un impianto eolico o fotovoltaico. È quanto ritiene l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 299 del 27 aprile 2021.

L'Agenzia argomenta questo concetto sul presupposto che se un impianto eolico o fotovoltaico viene costruito in una zona agricola (in quanto lo consente la pianificazione urbanistica vigente in quel territorio), l'area occupata dall'impianto e quella che ne costituisce pertinenza non mutano destinazione e mantengono la natura agricola.

Questo concetto è stato affermato dall'amministrazione fin dalla risoluzione 112/E del 2009 (e dalla successiva circolare 36/E del 2013),

fondandolo, da un lato, sulla norma (l'articolo 12 del Dlgs 387/2003, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) secondo cui «gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole nei piani urbanistici»; e, d'altro lato, sulla norma di cui all'articolo 36, dl 223/2006, secondo cui «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune».

In altre parole, la costruzione dell'impianto fotovoltaico non comporta - secondo l'Agenzia - l'automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge come «area edificabile», in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici.

Ne segue che per il contratto di locazione di un terreno l'imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, se ha per oggetto un fondo agricolo, e nella misura del 2% in ogni altro caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINIO

2021

Scopri subito tutte le soluzioni!

AMMINISTRATORE
CONDÒMINI
GESTIONE PARTI COMUNI
IMMOBILI
TABELLE MILLESIMALI
PROPRIETÀ

Valore24 Condominio	Valore24 Superbonus	Smart24 Condominio	Smart24 Superbonus
Codice del Condominio	Guida Pratica Condominio	Superbonus in 10 mosse	Consulente immobiliare

Scopri di più su:
s24ore.it/condominio